

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SERVIZI IN MATERIA DI**

**EDILIZIA SCOLASTICA, PER LA PARTE NON ATTRIBUITA
ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE, ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI**

L'anno duemila_____, il giorno _____ del mese di _____, a Gardone Val Trompia nella sede della Comunità Montana di Valle Trompia, sono personalmente comparsi i Signori:

TRA

- La COMUNITA' MONTANA di VALLE TROMPIA, codice fiscale 83001710173, in persona del Presidente Ottelli Massimo, domiciliato per la sua carica in Via Matteotti, 327, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera n. ___ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

E

- Il Comune di BOVEGNO, codice fiscale _____, in persona del Sindaco Aramini Tullio, domiciliato per la sua carica in P.za Zanardelli, 1 il quale interviene nel presente atto in forza della delibera n. ___ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di BRIONE, codice fiscale _____, in persona del Sindaco Montini Antonella, domiciliato per la sua carica in Via San Zenone, 1 il quale interviene nel presente atto in forza della delibera n. ___ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di IRMA, codice fiscale _____, in persona del Sindaco Bertelli Mauro, domiciliato per la sua carica in Via Casa dell'Alpino,1 il quale interviene nel presente atto in forza della delibera n. ___ del _____, esecutiva;
- Il Comune di LODRINO, codice fiscale _____, in persona del Sindaco Bettinsoli Iside, domiciliato per la sua carica in Via Roma, 1 il quale interviene nel presente atto in forza della delibera n. ___ del _____, esecutiva;
- Il Comune di PEZZAZE, codice fiscale _____, in persona del Sindaco Gipponi Oliviero, domiciliato per la sua carica in Via caduti del Lavoro, 3 il quale interviene nel presente atto in forza della delibera n. ___ del _____, esecutiva;
- Il Comune di POLAVENO, codice fiscale _____, in persona del Sindaco Peli Fabio Ottavio, domiciliato per la sua carica in P.za Marconi, 4 il quale interviene nel presente atto in forza della delibera n. ___ del _____, esecutiva;

PREMESSO:

- che all'art. 42 comma 2 lett. e) del testo unico delle autonomie locali, TU. n. 267 del 2000 tra le competenze del consiglio comunale è compreso l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- che ai sensi dell'articolo 28 comma 1 del citato testo unico, alle comunità montane spetta l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché ogni altra funzione ad esse conferite dai comuni;

RICHIAMATO:

- l'art. 30 , comma 4 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 14, commi da 25 a 31 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 relativo al contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni;
- l'art. 14, commi 31-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 che dispone la durata ameno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, che qualora non comprovate comportano l'obbligatoria trasformazione in unione di comuni;
- l'art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 relativa alla definizione delle funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
- l'art. 3, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 22 di modifica dell'art. 9 della L.r. n.19/2008 che riconosce ai comuni partecipanti ad una comunità montana, che stipulino convenzioni per la gestione associata delle funzioni fondamentali, la possibilità di avvalersi di uffici della comunità montana, anche appositamente istituiti, quali uffici comuni ai sensi dell'art. 30 della legge n. 267/2000 T.U. degli enti locali;
- la circolare regionale 15 novembre 2012, n.8 della D.G. Semplificazione e Digitalizzazione in merito ai limiti demografici minimi per la gestione associata obbligatoria;

RICHIAMATA la Convenzione Quadro tra la Comunità Montana di Valle Trompia e i medesimi Comuni per la gestione associata delle funzioni e servizi comunali tra cui anche la funzione fondamentale "Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici" con decorrenza il 1° ottobre 2014:

VERIFICATO il rispetto della dimensione demografica minima associativa di cui tener conto in relazione a quanto disciplinato dalla normativa regionale:

Tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue

**Art. 1
Oggetto**

La Comunità Montana di Valle Trompia e le amministrazioni comunali di Bovegno, Brione, Irma, Lodrino, Pezzaze e Polaveno convengono di esercitare, ai sensi dell'art. 14, comma 28 del decreto legge n. 78/2010 citato, in forma associata attraverso la presente convenzione la funzione fondamentale "Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici".

A titolo non esaustivo, viene di seguito riportata l'articolazione della funzione:

- a) programmazione ed esercizio dei servizi erogati, direttamente o attraverso terzi, di nidi d'infanzia, organizzazione e gestione dei servizi scolastici sino all'istruzione secondaria di primo grado, comprendenti l'educazione e l'insegnamento;
- b) programmazione ed esercizio dei servizi ausiliari a quelli educativi e di insegnamento quali il trasporto scolastico, i servizi di refezione, supporto ad alunni portatori di handicap e stranieri, sia in termini di appoggio scolastico che di fornitura ausili, supporto al diritto allo studio e manutenzione degli edifici scolastici di competenza;
- c) definizione e realizzazione dei progetti di sviluppo ed innovazione riguardanti l'educazione, l'insegnamento e la scuola;
- d) gestione e titolarità dei rapporti economici con l'utenza derivanti dall'erogazione dei servizi di cui sopra;
- e) tutte le attività ritenute necessarie in termini di governo e di gestione per assicurare i livelli di servizio e di soddisfazione dell'utenza richiesti;
- f) condivisione di servizi legati alla formazione formale e informale presente sul territorio;
- g) coordinamento con la rete di scuole della Valle Trompia, verificando anche le possibili collaborazioni interistituzionali.

Art. 2 Finalità

Scopo della presente convenzione è quello di regolamentare lo svolgimento del servizio, al fine di rendere più efficiente il servizio reso in materia di insegnamento, educazione e formazione formale e informale.

Le funzioni affidate con la presente convenzione dovranno tendere alla realizzazione della gestione coordinata dei servizi attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse assegnate, per assicurare ad esso maggiore efficienza, efficacia e funzionalità nell'ambito del territorio di riferimento.

La gestione associata è rivolta anche a contenere la spesa e garantirne l'economicità.

L'organizzazione in forma associata dovrà tendere altresì alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, alla standardizzazione della modulistica e delle procedure, all'applicazione costante delle innovazioni tecnologiche, ad assicurare tempestività al pronto intervento nonché migliorare l'attività di programmazione e di controllo.

Art. 3 Ente coordinatore

La Comunità Montana di Valle Trompia è ente coordinatore e referente per la attuazione della presente convenzione e per la gestione associata e coordinata dei servizi in essa previsti secondo l'articolazione territoriale e l'organizzazione funzionale descritta dal successivo art. 4 .

Art. 4

Articolazione territoriale

Le amministrazioni comunali interessate dalla presente convenzione, per ubicazione territoriale e contesto socio-economico, hanno trovato sempre diversa collocazione nella pianificazione e programmazione della Valle Trompia e come tale anche l'articolazione territoriale della gestione associata non può che tenerne conto.

L'implementazione e l'organizzazione della gestione associata di funzioni fondamentali, in particolare quella dell'organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, non può prescindere da una attenta valutazione delle peculiarità di ogni territorio per pianificare servizi associati che sappiano considerare congiuntamente qualità e risorse disponibili, senza mai prescindere dal contesto storico-geografico di riferimento.

I comuni aderenti vengono suddivisi in due gruppi:

- Alta Valle Trompia : comprende i comuni di Bovegno, Irma, Lodrino e Pezzaze
- Media - Bassa Valle Trompia: comprende di comuni di Brione e Polaveno.

Art. 5

Organizzazione

Sono costituiti uffici comuni per ogni gruppo di enti aderenti di cui al precedente art. 4 ai sensi dell'art. 30 della legge n. 267/2000 T.U. degli enti locali.

Allo scopo di assicurare l'unicità della conduzione e la razionalità nella distribuzione delle responsabilità organizzative, assegnando al personale compiti omogenei favorendone la specializzazione, le competenze previste dalla presente convenzione sono così ricondotte:

- per l'Alta Valle Trompia nell'ufficio comune "Ufficio Segreteria" che verrà costituito secondo quanto previsto dalla convenzione attuativa della funzione "Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo";
- per la Media – bassa Valle Trompia verrà costituito un ufficio comune con assegnazione di un'unica responsabilità gestionale che gestisce le attività omogenee di competenza.

Le attività e gli interventi previsti dalla presente convenzione destinati al comune di Lodrino verranno definiti dall'Ufficio Segreteria dell'Alta Valle Trompia.

L'ufficio comune può svolgere compiti che riguardano l'esercizio associato di altre uffici comuni e/o di altre funzioni, anche non fondamentali, previste da altri accordi convenzionali disciplinate dall'art. 30 del T.U. n. 267/2000, così come previsto dallo schema organizzativo della gestione associata approvato dagli organi competenti degli enti aderenti su proposta della Conferenza dei Sindaci.

Gli uffici comuni sono autorizzati ad agire in luogo degli enti associati. Tutti gli atti necessari al funzionamento della funzione fondamentale saranno assunti dagli organi della Comunità Montana di Valle Trompia e quindi dall'Assemblea, dalla Giunta Esecutiva e, per quanto di competenza, dai Responsabili di Servizio così come individuati sulla base della vigente normativa.

L'ufficio comune predispone progetti da sottoporre agli organi competenti degli enti aderenti che permettono di partecipare a bandi per l'erogazione di contributi statali, regionali o provinciali nelle materie di competenza dell'ufficio stesso.

Gli uffici comuni rappresentano le unità di massimo livello (unità organizzative complesse) nell'ambito del sistema organizzativo intercomunale che trova il suo riferimento nell'area "Gestioni associate" della Comunità Montana di Valle Trompia.

Art. 6 Struttura operativa e personale

Alla direzione di ogni ufficio comune è preposto un responsabile, nominato con provvedimento del Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia fra il personale in servizio degli enti aderenti. Il conferimento dell'incarico può essere disposto anche ai sensi dell'art. 110 commi 1 e 2 del DLgs n. 267/2000.

L'organizzazione dell'ufficio comune si ispira a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione. Gli enti convenzionati assicurano la massima collaborazione nei rapporti con l'ufficio comune.

Il personale in servizio presso gli enti convenzionati è assegnato all'ufficio comune nelle forme previste dal CCNL, in particolare facendo ricorso prevalentemente agli istituti del comando, distacco e avvalimento (vedi articolo 1 comma 557 legge n. 311/2004).

Il personale assegnato dagli enti convenzionati dipende funzionalmente dal responsabile dell'ufficio comune.

Il personale rimarrà giuridicamente dipendente dell'Ente di provenienza. Si intende che i singoli provvedimenti di utilizzazione e/o comando, sia parziale che a tempo pieno, dovranno stabilire e predeterminare in modo chiaro, per il personale cui si riferiscono, orari, sede e modalità con le quali espletare il servizio.

I provvedimenti dovranno tenere nel debito conto le esigenze dei servizi cercando, ove possibile, di limitare il disagio del personale dipendente.

La dotazione di personale e il suo utilizzo verrà proposta e decisa dalla Conferenza dei Sindaci.

I Segretari degli enti convenzionati svolgono attività di assistenza giuridica ed amministrativa per gli uffici comuni.

Art. 7 Responsabilità nell'ambito dell'ufficio comune

Al responsabile dell'ufficio comune competono:

- a) funzioni di coordinamento, consultazione e raccordo tra gli enti aderenti alla convenzione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi prefissati e l'efficace e corretto funzionamento della gestione associata;
- b) la gestione delle linee di attività omogenee, riferite alle funzioni di cui all'art. 1 e lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 107 del DLgs 267/2000;
- c) la gestione del personale assegnato all'ufficio comune con le modalità previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi così come definito dal precedente art. 5;

- d) funzioni di coordinamento e di impulso finalizzate ad uniformare lo svolgimento delle attività;
- e) predisposizione del piano economico-finanziario sulla base delle indicazioni della conferenza dei sindaci e dell'ufficio di coordinamento;
- f) predisposizione del rendiconto di gestione annuale con illustrazione delle risorse impiegate, dei risultati conseguiti e del piano di riparto delle spese secondo i criteri fissati dalla conferenza dei sindaci;
- g) la rappresentanza esterna degli enti aderenti in relazione alle attività di gestione previste nell'esercizio delle funzioni di competenza dei comuni.

Il personale degli enti convenzionati coinvolto nello svolgimento delle attività associate è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio oggetto della convenzione.

Art. 8 Beni strumentali

L'ente presso cui è costituito l'ufficio comune provvede a destinare idonei locali e le attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario.

I beni possono essere acquistati pro quota in comproprietà da tutti gli enti associati ovvero da un singolo ente per lo svolgimento delle attività associate. I beni acquistati dai singoli enti esclusivamente con risorse proprie rimangono di loro proprietà.

Gli enti conferiscono in comodato d'uso all'ente presso cui è costituito l'ufficio comune i beni mobili, anche quelli registrati, utilizzati per la gestione il quale provvederà a condurre i beni concessi con cura e diligenza. Il trasferimento avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.

Tutti i beni concessi in comodato d'uso gratuito per l'esercizio delle funzioni conferitegli dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni cui sono adibiti.

In caso di scioglimento della gestione associata i beni, nello stato in cui si troveranno, verranno restituiti agli enti conferenti oppure, su indicazione della Conferenza dei Sindaci, troveranno diversa destinazione attraverso compensazioni legate allo stato del bene e all'ammontare delle specifiche contribuzioni degli enti aderenti.

In caso di recesso anticipato i beni resteranno di esclusiva proprietà dell'ente presso cui è costituito l'ufficio comune.

Art. 9 Conferenza dei sindaci

La conferenza dei sindaci è l'organo di coordinamento per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità della presente convenzione.

Il funzionamento della conferenza dei sindaci è regolato dall'art. 6 della convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali sottoscritta dagli enti aderenti.

In particolare spetta alla conferenza dei sindaci:

- a) l'attività di programmazione e controllo dell'esercizio associato della funzione in oggetto in conformità con gli strumenti di programmazione dei singoli enti da svolgersi almeno con due sedute annuali.

- b) L'approvazione della relazione programmatica con l'individuazione degli obiettivi e del piano economico-finanziario proposto dal responsabile dell'ufficio comune, che verranno approvato anche dagli organi competenti degli enti aderenti.
- c) La verifica e il controllo del raggiungimento degli obiettivi dell'ufficio comune, dell'efficacia e funzionalità dell'attività associata e dell'adeguatezza della presente convenzione, sulla base della relazione predisposta dal responsabile dell'ufficio comune
- d) Proporre la designazione e la revoca del responsabile dell'ufficio comune

Art. 10 Durata

La presente convenzione ha durata di anni tre a far data dalla sua sottoscrizione con possibilità di rinnovo. L'eventuale recesso dei Comuni dalla presente convenzione è disciplinato dal successivo art. 16.

Art. 11 Quote di partecipazione

Le spese della funzione e dei servizi connessi sono rappresentate:

- a) dai costi generali, diretti ed indiretti, della struttura che gestisce la funzione/servizio;
- b) dai costi della gestione dei singoli servizi (costi a consumo);
- c) dai costi per specifici progetti / interventi su territorio dei singoli comuni conferenti.

Le spese di funzionamento saranno ripartite tra gli enti che fruiscono dei servizi di cui alla presente convenzione come segue:

- a) I costi generali saranno ripartiti in base alla popolazione scolastica dei singoli comuni conferenti;
- b) i costi di gestione dei singoli servizi saranno ripartiti a consumo (trasporto);
- c) i costi dei specifici progetti interventi saranno addebitati a consuntivo.

La Conferenza dei Sindaci adotta, altresì, ogni eventuale modifica ai criteri di riparto stabiliti, che dovrà essere recepita dai competenti organi dei Comuni convenzionati.

Art. 12 Rapporti finanziari

Ogni ufficio comune predispose il proprio bilancio preventivo, costituito dalla relazione programmatica e dal piano economico-finanziario, coordinandolo con i bilanci preventivi dei singoli comuni al fine di assicurare la coerenza e la necessaria interdipendenza, entro fine ottobre di ogni anno.

Nel bilancio dovranno essere quantificate sia le spese dirette che indirette, che verranno suddivise per determinare la pro quota di ogni singolo ente aderente.

In relazione all'andamento delle spese e dei proventi, annualmente dovranno essere fatti conguagli relativi al trasferimento di risorse, attraverso un rendiconto da redigersi entro fine marzo di ogni anno .

La quota finanziaria a carico dei Comuni è determinata quale quota residua, detraendo dalla spesa sostenuta gli eventuali contributi erogati dalla Regione Lombardia e/o da altri Enti per la gestione del servizio associato.

Tutti gli introiti proventi derivanti dall'esercizio della funzione in oggetto saranno portati in detrazione sulle quote di compartecipazione alla spesa di ogni Comune

I rapporti finanziari fra gli enti associati sono ispirati al principio della solidarietà e della sussidiarietà.

Gli enti associati si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione le somme di propria competenza sulla base delle previsioni comunicate dall'ufficio comune.

Gli enti associati si obbligano a versare la quota a carico di ognuno di essi entro il 31 marzo e sono soggette ad eventuale conguaglio come da rendicontazione annuale così come definita dai precedenti artt. 7 e 9.

Art. 13 Garanzie

In caso di ritardato pagamento delle quote prefissate fino a 90 giorni dalla data stabilita, saranno addebitati gli interessi passivi come previsto dalla normativa vigente.

Decorsi ulteriori 60 giorni senza che sia intervenuto il pagamento del rateo, si potrà disporre di procedere alla riscossione coatta ai sensi di legge.

Art. 14 Controversie

La risoluzione di controversie che possono sorgere tra gli enti aderenti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile e di Procedura Civile.

Le Parti convengono reciprocamente, sin d'ora, la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Brescia.

Art. 15 Modifiche- adesioni successive

La presente convenzione può essere modificata con l'assenso di tutti gli enti sottoscrittori e con il procedimento di approvazione identico all'approvazione della presente .

Nel caso di nuovi enti sottoscrittori, questi sono tenuti a contribuire alle spese della gestione associata secondo le quote e con i criteri definiti in sede di Conferenza dei Sindaci.

Art. 16 Recesso

Ciascun ente ha facoltà di recedere, dopo il 31 dicembre 2015 anche prima della scadenza, con preavviso entro il 30 giugno a valere per l'anno successivo

In caso di recesso la gestione associata dovrà comunque portare a compimento tutte le eventuali operazioni contabili relative alla partecipazione del recedente.

Il recesso di un ente dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione associata delle funzioni per i restanti enti.

In caso di recesso di un ente dalla presente convenzione tutti i beni mobili, compresi quelli registrati, se indispensabili al funzionamento del servizio resteranno in capo all'ufficio comune e rimane obbligato a contribuire al pagamento di mutui e rate di acquisto.

In caso di recesso di un Comune associato il personale eventualmente trasferito dal Comune recedente o il personale che lo ha eventualmente sostituito verrà ritrasferito al Comune medesimo.

In caso di recesso la Conferenza dei Sindaci determinerà a carico del Comune recedente la quota parte delle eventuali passività e impegni contrattuali in essere.

Art. 17 Scioglimento

Lo scioglimento della presente convenzione dovrà essere deliberato dai consigli comunali dei comuni aderenti e produrrà effetti alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso.

In caso di scioglimento il personale assegnato viene assegnato ai Comuni stessi sulla base della provenienza originaria dello stesso. In caso di avvenuta sostituzione del personale vale quanto previsto in tema di recesso.

In caso di scioglimento le attività e passività della gestione associata verranno ripartite secondo le quote di cui all'art. 11 della presente convenzione.

Art. 18 Livelli di efficacia ed efficienza

Gli enti aderenti si obbligano a conseguire i significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, così come individuati con decreto del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 31-bis della legge n. 122/2010.

Art. 19 Avvio della gestione associata

La fase di attivazione, che si determina immediatamente dopo la stipulazione della presente convenzione, comprende per ogni ufficio comune:

- a) la redazione di un articolato progetto organizzativo in conformità con i contenuti della presente convenzione;
- b) la redazione della prima relazione programmatica contenente l'individuazione degli obiettivi per lo svolgimento della funzione associata, completata dal piano economico-finanziario;
- c) l'attribuzione delle risorse umane e strumentali agli uffici comuni e l'assegnazione delle responsabilità al personale, compresa la nomina del responsabile degli uffici comuni.

Art. 20
Disposizioni in materia di privacy

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica pertanto l'art. 18 del DLgs 30 giugno 2003, n. 196 avente a oggetto i principi applicabili a tutti i trasferimenti dati effettuata da soggetti pubblici.

I dati forniti da gli enti convenzionati sono raccolti presso l'ufficio comune per le finalità della presente convenzione. Viene a tal fine individuato quale responsabile del trattamento dati il responsabile dell'ufficio comune.

I dati trattato saranno utilizzati dagli enti convenzionati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti normative per la protezione e la riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 21
Registrazione

La presente convenzione esente dall'imposta di bollo a termini dell'art. 16, tab. B, ex d.p.r. n. 642 del 26/10/1972 è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

Art. 22
Norme transitorie

I vigenti regolamenti comunali inerenti alle funzioni trasferite produrranno la loro efficacia sino all'entrata in vigore degli specifici ordinamenti adottati dalla Comunità Montana.

Per quanto non previsto nella presente convenzione, gli enti sottoscrittori fanno rinvio al T.U.E.L. D.Lgs 18/08/2000. n.267 e s.m.i., in quanto applicabili , e a tutte le altre norme che disciplinano in materia di enti locali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comunità Montana Valle Trompia - Il Presidente

Comune di BOVEGNO - Il Sindaco

Comune di BRIONE - Il Sindaco

Comune di IRMA - Il Sindaco

Comune di LODRINO - Il Sindaco

Comune di PEZZAZE - Il Sindaco

Comune di POLAVENO - Il Sindaco